m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0159703.27-07-2026

Apto Italia S.r.l. – Società Unipersonale
Sede legale: Corso Vercelli n. 40, 20145 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi n. 13850140966
REA n.: MI - 2747304
Partita IVA n.: 13850140966
PEC: aptoitalia@legalmail.it

L_P449_005_2026

Milano, 26 luglio 2026

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC va@pec.mite.gov.it

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE – VIA E VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
e-mail PEC: ctva@PEC.mase.gov.it

Oggetto: [[ID: 13535] Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relative al progetto "Realizzazione di un nuovo Data Center ubicato nel comune di Lacchiarella - Installazione di generatori di emergenza di potenza termica superiore a 150 MWth""

Proponente: APTO ITALIA S.R.L.

Trasmissione controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24, comma 3, D.lgs. 152/2006 con scadenza 16.07.2026 e aventi ad oggetto le integrazioni documentali relative alla non applicabilità della Legge Seveso III al progetto in esame.

Il sottoscritto

David John Mcbean West

in qualità di procuratore

APTO Italia S.r.l.

con sede legale in:

MILANO, MI, C.A.P. 20145, Corso Vercelli 40, aptoitalia@legalmail.it

con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, a seguito delle integrazioni depositate in relazione alla non applicabilità della legge Seveso III al progetto in esame, alla scadenza del 16 luglio 2026 risultano pervenute le seguenti osservazioni:

- Signor Yuri Corisio in data 28/06/2026 - MASE-2026-_0136045;

Apto Italia S.r.l. – Società Unipersonale
Sede legale: Corso Vercelli n. 40, 20145 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi n. 13850140966
REA n.: MI - 2747304
Partita IVA n.: 13850140966
PEC: aptoitalia@legalmail.it

- Signor Yuri Corisio in data 28/06/2026 - MASE-2026-0136047;
- Signor Yuri Corisio in data 28/06/2026 - MASE-2026-0136049;
- Signor Enrico Duranti, in data 12/07/2026 - MASE-2026-0148092.pdf;
- Signor Enrico Duranti, in data 16/07/2026 - MASE-2026-0152391.pdf.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 il Proponente intende avvalersi della facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute e sopra indicate, anche tramite la trasmissione della documentazione allegata:

- Riscontro alle osservazioni presentate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (Codice Procedura MASE 13535) in merito alla verifica di non assoggettabilità alla Direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015) del sito di Lacchiarella Osservazioni Yuri Corisio prot. MASE-2026-0136047, MASE-2026-0136049 e MASE-2026-0136045, firmato da SINDAR S.r.l. (soggetto competente) del 17/07/2026;
- Riscontro alle osservazioni presentate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (Codice Procedura MASE 13535) in merito alla verifica di non assoggettabilità alla Direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015) del sito di Lacchiarella Osservazioni Enrico Duranti prot. MASE-2026-0148092 del 12/07/2026 e prot. MASE-2026-0152391 del 16/07/2026, firmato da SINDAR S.r.l. (soggetto competente) del 23/07/2026.

Si precisa che, in conformità con l'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il periodo di pubblicazione terminato il 16 luglio 2026 riguarda la sola documentazione supplementare presentata dal proponente avente ad oggetto la non applicabilità della Seveso III al progetto.

Per l'effetto, le controdeduzioni trasmesse con la presente riguardano esclusivamente tale argomento.

Apto Italia S.r.l. – Società Unipersonale
Sede legale: Corso Vercelli n. 40, 20145 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi n. 13850140966
REA n.: MI - 2747304
Partita IVA n.: 13850140966
PEC: aptoitalia@legalmail.it

I - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DI NATURA PRELIMINARE DEL COMITATO CIARLASCO PER LA TUTELA DEL TERRITORIO (Sig. Enrico Duranti - in data 12/07/2026 - MASE-2026-0148092.pdf e in data 16/07/2026 - MASE-2026-0152391.pdf.)

Con le osservazioni depositate il 16/07/2026 nell'ambito della nuova consultazione del pubblico avviata con avviso ministeriale del 16/06/2026, il Sig. Enrico Duranti, in rappresentanza del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio, ha formulato tre eccezioni preliminari di natura procedimentale avverso l'ammissibilità della documentazione integrativa depositata dal Proponente in data 09/06/2026 e avverso la regolarità dell'istruttoria nel suo complesso.
Le presenti controdeduzioni rispondono puntualmente a ciascuna delle predette eccezioni, illustrando le ragioni per le quali esse non trovano fondamento né nel dato normativo né nella sua corretta applicazione al caso di specie.

1. Presunti vizi procedimentali conseguenti al deposito documentale del 09/06/2026: inammissibilità della variante tardiva, difetto di motivazione dell'avviso di nuova consultazione ed elusione del contraddittorio

1.1 Ricostruzione sintetica delle osservazioni

Il Sig. Duranti contesta, in primo luogo, la qualificazione giuridica della documentazione depositata dal Proponente il 09/06/2026. A suo avviso, tale documentazione non sarebbe inquadrabile come «documentazione integrativa» o «chiarimento tecnico» ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, bensì come vera e propria variante progettuale sopravvenuta, avente ad oggetto elementi strutturali e funzionali dell'opera, in particolare la riduzione della capienza dei serbatoi di stoccaggio del combustibile per i generatori di emergenza e la conseguente riduzione dell'autonomia operativa dell'impianto.
L'osservante sostiene altresì che tale deposito sarebbe illegittimo in ragione della sua collocazione temporale: la documentazione sarebbe stata presentata il 09/06/2026, ovvero successivamente alla scadenza del termine (fissato al 07/06/2026) per la presentazione delle osservazioni del pubblico relative alla precedente fase istruttoria.
Ciò configurerebbe, secondo l'osservante, una palese elusione delle garanzie partecipative, poiché avrebbe consentito al Proponente di modificare l'oggetto del procedimento dopo che il pubblico aveva già manifestato i propri rilievi critici, vanificando l'effettività del contraddittorio.
Duranti censura inoltre l'avviso di «nuova consultazione» del 16/06/2026 come privo di qualsiasi motivazione in ordine alla natura giuridica della documentazione depositata e all'ammissibilità della riapertura della fase partecipativa, ritenendolo inidoneo a sanare le illegittimità pregresse. Sotto questo profilo, il Comitato richiama i principi della Convenzione di Aarhus, che impone una partecipazione pubblica effettiva, tempestiva e che intervenga quando «tutte le opzioni sono ancora aperte».
Infine, l'osservante sostiene che i pareri già rilasciati dagli Enti terzi sul progetto originario siano divenuti privi di efficacia per effetto della modifica progettuale, in quanto riferiti a una configurazione dell'impianto che il Proponente avrebbe dichiarato superata.

1.2 Controdeduzioni

(a) La facoltà di integrare e modificare la documentazione progettuale in corso di procedimento è espressamente prevista dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Sig. Duranti, il quadro normativo vigente e la giurisprudenza contemplano espressamente la possibilità che il proponente apporti modifiche o integrazioni agli elaborati progettuali nel corso del procedimento di VIA.

L'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 dispone che, qualora all'esito della consultazione si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali, la Commissione Tecnica competente possa stabilire un termine per la trasmissione della documentazione modificata o integrata.
Tale previsione normativa riconosce la natura dinamica del procedimento di VIA e la fisiologica evoluzione progettuale che può derivare dall'interazione tra il proponente, gli enti e il pubblico.
La giurisprudenza amministrativa ha confermato che la norma in oggetto, pur prevedendo a fini ordinatori la possibilità di richiedere integrazioni «per una sola volta», non ricollega a eventuali plurime integrazioni la conseguenza dell'invalidazione dell'istruttoria o dell'obbligo di archiviazione.

(b) L'unica conseguenza giuridica della modifica/integrazione documentale è la ripubblicazione e l'avvio di una nuova consultazione limitata alle modifiche apportate.

Ciò posto, l'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce con chiarezza che, ricevuta la documentazione integrativa, l'autorità competente la pubblica immediatamente sul proprio sito web e avvia una nuova consultazione del pubblico.
In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate, si applica un termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e per la trasmissione dei pareri da parte delle Amministrazioni e degli enti pubblici competenti.
Questa è l'unica conseguenza che il legislatore ha inteso ricollegare all'integrazione documentale: una rinnovata finestra partecipativa, circoscritta alle modifiche introdotte.
Il MASE ha dato puntuale attuazione a tale previsione, pubblicando la documentazione integrativa e avviando, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, la nuova consultazione con avviso del 16/06/2026.
L'asserito difetto di motivazione dell'avviso è dunque infondato: l'atto si limita ad assolvere la funzione che la norma gli assegna, senza necessità di ulteriori qualificazioni giuridiche della documentazione depositata, che è oggetto della valutazione tecnica di merito del Responsabile del Procedimento e della Commissione Tecnica VIA.

(c) La modifica progettuale in esame è di natura riduttiva e non costituisce variante sostanziale.

Oltre a quanto sopra, si rammenta che la documentazione depositata il 09/06/2026 dal Proponente ha ad oggetto la riduzione delle esigenze in termini di ore di autonomia del campus di Data Center in assenza di fornitura di energia elettrica: questo ha comportato una riduzione dello stoccaggio complessivo di combustibile dei generatori di emergenza.
Si tratta di una modifica in senso riduttivo rispetto alla configurazione progettuale originaria, che riduce i quantitativi di sostanze pericolose presenti nel sito e, di conseguenza, non altera in senso negativo e significativo le caratteristiche del progetto.
Lungi dal configurare una variante o modifica sostanziale idonea a stravolgere il progetto oggetto del procedimento di VIA, si tratta infatti di un adeguamento tecnico che non muta la natura, le finalità e l'impatto complessivo dell'opera.
Di fatto, il numero di generatori previsti dal progetto rimane immutato, così come le relative caratteristiche tecniche. La precisazione riguarda esclusivamente la riduzione della capacità di stoccaggio di combustibile nei generatori.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis) del D.Lgs. 152/2006, per "modifica sostanziale" si intende "*la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana*".

Da ultimo, è principio consolidato in giurisprudenza che la riapertura integrale del procedimento di VIA presupponga un carattere profondamente innovativo della variante al progetto originario"; a parere del Proponente tale soglia non è raggiunta nel caso di specie.

(d) La collocazione temporale del deposito non lede le garanzie partecipative, anzi le preserva.

La pubblicazione dell'integrazione progettuale successivamente alla scadenza del termine per le osservazioni sulla precedente fase istruttoria non costituisce una violazione, ma piuttosto una scelta procedurale coerente con il principio di effettività della partecipazione: consentendo al pubblico di formulare osservazioni sulla versione definitivamente modificata del progetto - e non su una configurazione destinata a essere successivamente revisionata - il Proponente ha evitato di comprimere il diritto di partecipazione.
Richiamato quanto anticipato in precedenza rispetto alle previsioni dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, la nuova finestra di osservazioni aperta dall'avviso del 16/06/2026 garantisce al pubblico la possibilità di esprimersi in modo completo e informato sulla documentazione aggiornata, come meglio dettagliato nel seguito del presente documento.

(e) La validità dei pareri già rilasciati dagli Enti terzi.

I pareri rilasciati dagli Enti terzi sul progetto originario conservano piena efficacia con riferimento agli elementi che non sono stati oggetto di modifica.
In relazione alle modifiche introdotte – come detto, di natura riduttiva e migliorativa - la valutazione degli Enti è assicurata dalla nuova finestra di consultazione aperta ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. 152/2006, che prevede che entro 30 giorni dalle integrazioni debbano essere trasmessi i pareri da parte delle Amministrazioni e degli enti pubblici competenti.
Tra gli Enti invitati a esprimersi sull'integrazione, allo stato attuale il Comune di Lacchiarella ha già reso il proprio parere entro il 16/07/2026 (MASE-2026-0151991.pdf), fornendo le proprie considerazioni in merito alle integrazioni pervenute e confermando, per la parte del progetto non oggetto di integrazioni del Proponente, il parere precedentemente rilasciato il 28/04/2025 e pubblicato sul sito del MASE il 2/05/2025 (MASE-2025-0079933.pdf - protocollo comunale n. 0007227/2025 del 28/04/2025).
In caso di mancato rilascio di ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti in merito alle integrazioni del Proponente del 9/06/2026, i pareri originari degli altri Enti, non avendo formato oggetto di revoca o aggiornamento, restano validi a fortiori, posto che la modifica in riduzione non aggrava la situazione da essi valutata.

2. Radicalità del vizio di contraddittorio: inesistenza logica delle controdeduzioni del Proponente del 22/06/2026

2.1 Ricostruzione sintetica delle osservazioni

Il Sig. Duranti eccepisce la totale inammissibilità procedimentale e l'inutilizzabilità ai fini istruttori delle «Controdeduzioni alle osservazioni pervenute» depositate dal Proponente il 22/06/2026.

Secondo l'osservante, tale elaborato sarebbe inficiato da un insuperabile "cortocircuito temporale": le controdeduzioni presentate dal Proponente il 22/06/2026 avrebbero preteso di confutare le osservazioni del pubblico sulle integrazioni progettuali presentate dal Proponente il 09/06/2026, le quali erano ancora in corso di formazione in quella data - trovandosi i cittadini ancora nell'esercizio del diritto di partecipazione aperto dall'avviso del 16/06/2026.

L'osservante qualifica tale documento come "nullo e privo di qualsivoglia valore giuridico", sostenendo che il Proponente abbia simulato una risposta a domande non ancora poste, al fine di

indurre in errore l'Autorità procedente e far apparire come concluso e superato un dibattito partecipativo ancora in corso.

2.2 Controdeduzioni

(a) Le controdeduzioni depositate il 22/06/2026 si riferiscono alle osservazioni presentate nella fase precedente, non a quelle della nuova consultazione.

Le controdeduzioni depositate dal Proponente il 22/06/2026 - nel rispetto del termine di quindici giorni di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 - sono state formulate in risposta alle osservazioni pervenute nel corso della fase di consultazione precedente all'integrazione progettuale del 09.06.2026.
Non sussiste, pertanto, alcun «cortocircuito temporale»: le controdeduzioni si riferiscono a osservazioni già depositate e conoscibili, e non alle osservazioni che il pubblico era chiamato a formulare nell'ambito della nuova consultazione aperta il 16/06/2026.

(b) Il contraddittorio non è alterato; la nuova consultazione ne garantisce la piena effettività.

Come già anticipato, la struttura procedurale delineata dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 prevede, per ciascuna fase consultiva, la sequenza: osservazioni del pubblico → controdeduzioni del proponente → eventuale integrazione documentale → nuova consultazione sulle sole modifiche.
Il deposito dell'integrazione il 09/06/2026 e l'avvio della nuova consultazione il 16.06.2026 costituiscono l'esatto svolgimento di tale sequenza.
Le presenti controdeduzioni, che rispondono alle osservazioni formulate nell'ambito della nuova consultazione, ne sono dimostrazione diretta: il contraddittorio è in corso, è attivo e produce i suoi effetti.
L'asserita "nullità" delle controdeduzioni del 22/06/2026 è priva di base fattuale, oltre che normativa.

3. Radicalità del vizio istruttorio: inapplicabilità e decadenza dei pareri degli Enti terzi e inutilizzabilità della nota ISS del 26.06.2026

3.1 Ricostruzione sintetica delle osservazioni

Duranti lamenta un grave vizio di difetto di istruttoria derivante dal totale disallineamento tra lo stato reale del progetto - integrato dal Proponente il 09/06/2026 - e gli atti istruttori resi dagli Enti competenti, i quali si sarebbero espressi sulla configurazione originaria dell'impianto (con stoccaggio da 4.200 m^3) senza conoscere la successiva modifica.
Secondo l'osservante, tali pareri sarebbero giuridicamente "decaduti" e "inapplicabili" per due ragioni: (i) si riferiscono a un progetto che non esiste più; (ii) sarebbero stati viziati all'origine da deficit informativo, in quanto resi ignorando che l'opera originaria avrebbe violato i limiti della Direttiva Seveso III.
In merito il Comitato richiama altresì la nota dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), prot. AOO-ISS-26/06/2026-0027843, acquisita al portale MASE il 30/06/2026 (MASE_2026-0136819.pdf).
Secondo Duranti, si profilerebbe un paradosso insuperabile: mentre il MASE chiama il pubblico a valutare la variante ridotta, l'organo tecnico nazionale formula richieste di integrazione su una configurazione superata, rendendo l'intero lavoro istruttorio vano e inutilizzabile.

3.2 Controdeduzioni

(a) I pareri già rilasciati dagli Enti terzi conservano piena validità per gli elementi non interessati dalla modifica.

Come già illustrato in precedenza al punto 1.2.e), la modifica progettuale del 09/06/2026 ha natura riduttiva e incide esclusivamente sulla capienza dei serbatoi di stoccaggio del combustibile. Tutti gli altri elementi progettuali - localizzazione, dimensioni complessive, configurazione edilizia, infrastrutture di rete, sistemi di raffreddamento, sistemi antincendio - restano invariati rispetto alla configurazione su cui gli Enti si sono espressi.
I pareri già acquisiti conservano quindi piena efficacia con riferimento alla totalità degli aspetti non modificati.
Per la parte modificata, la nuova consultazione garantisce la possibilità agli Enti di esprimersi e aggiornare le proprie valutazioni in merito alle modifiche e alle integrazioni richieste dall'Autorità competente o pervenute volontariamente dal Proponente.
Non esiste nel D.Lgs. 152/2006 alcuna disposizione che preveda la "decadenza" automatica dei pareri precedentemente resi per effetto di una modifica parziale del progetto.

(b) La nota ISS del 26/06/2026 non è un parere, ma una richiesta di integrazioni: il relativo procedimento è ancora in corso.

Si osserva che la nota dell'Istituto Superiore di Sanità del 30/06/2026 (MASE_2026-0136819.pdf), citata dall'osservante, non costituisce un parere tecnico conclusivo, bensì una richiesta di integrazioni sulla Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) depositata dal Proponente in sede di presentazione della documentazione ai fini del procedimento di VIA.
Come tale, essa non esprime una valutazione definitiva sul progetto, né nella sua configurazione originaria né in quella modificata: il parere dell'ISS verrà emesso a valle delle integrazioni richieste.
Nei fatti, si tratta del normale svolgimento di un'istruttoria tecnica articolata, in cui l'organo consultivo competente in materia sanitaria formula richieste di approfondimento a cui il Proponente è chiamato a rispondere ai fini dell'ottenimento del parere conclusivo dell'ISS, obbligatorio per il progetto in esame.

(c) Il disallineamento temporale della nota ISS non è imputabile al Proponente.

La nota ISS è stata acquisita formalmente al portale MASE in data 30/06/2026, ovvero successivamente alla pubblicazione della documentazione integrativa presentata dal Proponente il 9/06/2026 e acquisita dal MASE l'11/06/2026 (R063_26_R1-LACCHIA-SpecificazioneapplicabilitaSevesocompleto.pdf).

Come è possibile evincere dalla lettura del documento istruttorio dell'ISS, esso è stato predisposto e trasmesso dopo che l'integrazione progettuale era già disponibile nel portale del MASE fin dall'11/06/2026.
L'asserito disallineamento non è pertanto riconducibile a una condotta omissiva del Proponente.
Da ultimo, in merito alle integrazioni richieste dall'ISS il 30/06/2026, si evidenzia che il Proponente sta lavorando per produrre quanto prima quanto richiesto ai fini del celere proseguimento dell'istruttoria.

(d) Coerenza con i requisiti ACN per infrastrutture cloud della Pubblica Amministrazione

I requisiti del Regolamento ACN per le infrastrutture digitali e i servizi cloud della Pubblica Amministrazione attengono alla disciplina della sicurezza informatica, dell'affidabilità e della continuità dei servizi digitali pubblici e non hanno alcuna incidenza sulla verifica di assoggettabilità alla Direttiva Seveso III, che dipende esclusivamente dai quantitativi e dalla classificazione di pericolo delle sostanze detenute nello stabilimento.
L'eventuale destinazione, anche parziale, dei servizi del data center a clienti della Pubblica

Amministrazione, e la conseguente eventuale applicabilità del Regolamento ACN, costituiscono profili di competenza dei soggetti e delle procedure preposte alla qualificazione dei servizi cloud e sono estranei sia all'oggetto della presente procedura di VIA sia alla verifica Seveso in essa richiamata.

4. CONCLUSIONI

Per le ragioni esposte, le eccezioni preliminari di natura procedurale sollevate dal Sig. Duranti per il Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio nelle osservazioni presentate (in data 12/07/2026 - MASE-2026-0148092.pdf e in data 16/07/2026 - MASE-2026-0152391.pdf) sono a parere del Proponente infondate in fatto e in diritto.
La documentazione integrativa depositata dal Proponente il 09/06/2026 e acquisita al protocollo del MASE il 11/06/2026 è pienamente ammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
Inoltre, la nuova consultazione avviata dal MASE il 16/06/2026 ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 garantisce il pieno esercizio dei diritti partecipativi del pubblico e degli Enti, che hanno potuto presentare osservazioni o rilasciare i pareri di propria competenza in merito alle integrazioni.
I pareri già rilasciati conservano efficacia per la parte non modificata del progetto; la nota ISS del 30/06/2026 costituisce una richiesta di integrazioni, non un parere definitivo, e sarà seguita dall'ordinario iter di risposta da parte del Proponente.
Si confida pertanto che la Commissione Tecnica VIA voglia proseguire nell'istruttoria della procedura n. 13535 tenendo conto di quanto sopra esposto e rigettando le richieste di archiviazione o di azzeramento dell'istruttoria formulate dall'osservante.

***

Il sottoscritto è consapevole che il Ministero della Transizione Ecologica pubblicherà tempestivamente sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (https://va.mite.gov.it) la documentazione trasmessa con la presente.

Il dichiarante

David John Mcbean West
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)[1]

Firmato digitalmente da: David John Mcbean West
Data: 24/07/2026 19:51:50

[1] Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.

Apto Italia s.r.l.
Via Vercelli 40 20144 Milano (MI)

Sito di Lacchiarella
S.P. 105 20084 Lacchiarella (MI)

Riscontro alle osservazioni presentate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (Codice Procedura MASE 13535) in merito alla verifica di non assoggettabilità alla Direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015) del sito di Lacchiarella

Osservazioni Yuri Corisio prot. MASE-2026-0136047, MASE-2026-0136049 e MASE-2026-0136045

Comm.	*Rev.*	*Data*	*Elaborato da (timbro e firma del professionista)*
0132-25	2	17-07-2026	Edoardo Galatola

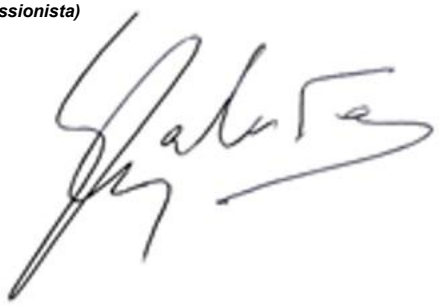

Sistemi Industriali Ambientali Relazionali SINDAR

Corso Archinti, 35 26900 Lodi 0371 549200 0371 549201 sindar@sindar.it

1 PREMESSA E OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA

La presente nota tecnica fornisce riscontro alle osservazioni presentate in data 28/06/2026 dal sig. Yuri Corisio, Consigliere Comunale di Zibido San Giacomo, nell'ambito del procedimento VIA ID 13535, acquisite al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con i numeri MASE-2026-0136047, MASE-2026-0136049 e MASE-2026-0136045.

L'osservazione prot. MASE-2026-0136047 è quella direttamente pertinente alla verifica di non assoggettabilità alla Direttiva Seveso III, e si conclude al paragrafo 18 "Richieste" con 24 punti specifici, riscontrati singolarmente al capitolo 3 della presente nota. Le osservazioni prot. MASE-2026-0136049 (autonomia energetica e rifornimenti di emergenza) e MASE-2026-0136045 (coerenza con i requisiti ACN per infrastrutture cloud della Pubblica Amministrazione) attengono solo marginalmente alla materia Seveso e sono riscontrate in forma sintetica al capitolo 4.

Si richiama che la verifica di non assoggettabilità alla Direttiva Seveso III è stata depositata nel documento "Analisi di Assoggettabilità" (rev. 4 del 04/06/2026, a firma dello scrivente, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi al n. 113), redatto con lo strumento Seveso3 di Sindar, che accerta come lo stabilimento non rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015, con i seguenti esiti della somma pesata (soglia di riferimento pari a 1):

Sezione di pericolo	Somma pesata – soglia inferiore	Sostanze che concorrono
Sezione «P» – Pericoli fisici	0,9595	gasolio (0,9362) + R32 (0,0232)
Sezione «E» – Pericoli per l'ambiente	0,9362	gasolio (0,9362)

Tabella – Esito della verifica di assoggettabilità (Analisi di Assoggettabilità rev. 4 del 04/06/2026)

Si evidenzia inoltre che il calcolo è stato condotto in ipotesi cautelativa: il quantitativo di 2.340,55 t di combustibile corrisponde al volume massimo installato dei serbatoi (2.769,88 m³) convertito assumendo la densità del gasolio (845 kg/m³), scenario più gravoso rispetto all'HVO (790 kg/m³) che il progetto consente comunque di utilizzare in alternativa. Il margine rispetto alla soglia non discende quindi da un'ottimizzazione al limite, ma da un dato fisico verificabile (capacità volumetrica installata dei serbatoi), che costituisce per sua natura un tetto massimo invalicabile in assenza di modifiche impiantistiche.

2 CRITERIO NORMATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SOSTANZE DA CENSIRE

Prima di riscontrare puntualmente i singoli quesiti, si ritiene utile richiamare il perimetro normativo entro cui si colloca l'obbligo di censimento delle sostanze pericolose, poiché diversi punti dell'osservazione muovono dal presupposto implicito che debba essere fornito un inventario di tutti i materiali, fluidi e prodotti tecnici presenti nel sito, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo.

L'art. 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 105/2015 definisce "sostanza pericolosa" esclusivamente la sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'Allegato 1, classificata secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) nelle sezioni «H» (pericoli per la salute), «P» (pericoli fisici) o «E» (pericoli per l'ambiente). L'obbligo di identificazione, quantificazione e somma pesata di cui all'Allegato 1, nota 4, riguarda esclusivamente tali sostanze: la norma non prevede né richiede un censimento generale di ogni prodotto o fluido tecnico presente nello stabilimento a prescindere dalla relativa classificazione di pericolo.

In coerenza con tale impostazione, l'Analisi di Assoggettabilità ha individuato, sulla base delle schede di sicurezza dei prodotti di progetto, le sostanze pericolose effettivamente pertinenti (gasolio/HVO e refrigerante R32) e ha correttamente escluso dal computo i materiali e i fluidi tecnici privi di classificazione di pericolo rilevante ai fini Seveso. È su questa base tecnica e normativa che sono riscontrati i singoli punti dell'osservazione.

3 RISCONTRO PUNTUALE AI 24 PUNTI DEL PARAGRAFO 18 "RICHIESTE" (PROT. MASE-2026-0136047)

PUNTI 1–8 – INVENTARIO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE, QUANTITATIVI, SCHEDE DI SICUREZZA, CLASSIFICAZIONE CLP E REGOLA DELLA SOMMA PESATA

L'inventario delle sostanze pericolose ai fini Seveso, il relativo quantitativo massimo, la classificazione CLP, la categoria Seveso applicabile e la motivazione dell'inclusione o dell'esclusione dal calcolo sono già integralmente riportati nell'Analisi di Assoggettabilità depositata (Quadri 1, 2 e 3 del modello ministeriale), limitatamente alle sostanze pericolose effettivamente pertinenti: gasolio (Allegato 1, parte 2, voce 34 – EP) e refrigerante R32 (Allegato 1, parte 2, voce 18 – P). La regola della somma pesata (Allegato 1, nota 4) è stata applicata correttamente sommando, per ciascuna sezione di pericolo, i soli rapporti tra quantità detenuta e soglia inferiore delle sostanze pertinenti a quella sezione (punto 7).

Con riferimento alle ulteriori sostanze e fluidi tecnici richiamati nell'osservazione (punto 8), si precisa quanto segue sulla base di schede di sicurezza rappresentative delle sostanze di progetto e del giudizio tecnico dello scrivente:

- SF6 (sottostazione GIS): gas ad effetto serra fluorurato, disciplinato dal Regolamento 2024/573 e dalle relative procedure di gestione (tenuta, controllo perdite, fine vita), ma privo di classificazione di pericolo CLP nelle sezioni H, P o E rilevanti ai fini dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015; la sua esclusione dal calcolo discende direttamente dalla scheda di sicurezza del prodotto e non richiede ulteriore motivazione tecnica.
- oli isolanti/fluidi dielettrici dei trasformatori AT/MT: i prodotti previsti in capitolato non sono classificati pericolosi nelle sezioni pertinenti; sono comunque dotati, per prassi costruttiva e prevenzionistica ordinaria (indipendente dalla disciplina Seveso), di bacini di contenimento dedicati.
- batterie ed elettroliti dei sistemi UPS: nella configurazione impiantistica prevista (celle sigillate, assenza di stoccaggio di elettrolita libero), non sono riconducibili alle categorie dell'Allegato 1, in quanto articoli.
- glicoli, additivi anticorrosione, biocidi, prodotti per il trattamento delle acque: utilizzati nei circuiti idraulici chiusi in quantitativi di esercizio ordinari, non classificati nelle sezioni pertinenti secondo le schede di sicurezza dei prodotti tipicamente impiegati in questa tipologia di impianti, e in quantitativi irrilevanti.

PUNTI 9–13 – OLI LUBRIFICANTI DI GRUPPI ELETTROGENI, POMPE ANTINCENDIO E CHILLER

Gli oli lubrificanti per motori endotermici previsti in progetto non risultano, sulla base delle schede di sicurezza dei prodotti di riferimento, classificati con indicazioni di pericolo riconducibili alle sezioni H, P o E dell'Allegato 1: si tratta di prodotti con punto di infiammabilità elevato, non classificati infiammabili nelle condizioni di stoccaggio e utilizzo previste, né classificati pericolosi per l'ambiente acquatico in categoria rilevante ai fini Seveso.

Punti 14, 15 e 24 – Perimetro fisico e funzionale dello stabilimento

Il perimetro dello "stabilimento" ai fini del D.Lgs. 105/2015 è definito dall'art. 3, comma 1, lett. c), come l'area sottoposta al controllo di un gestore, in cui sono presenti sostanze pericolose in uno o più impianti, comprese le infrastrutture e le attività comuni o connesse. La verifica depositata ha correttamente considerato l'intero perimetro del campus nella disponibilità del gestore APTO Italia S.r.l., inclusa la sottostazione elettrica AT/MT e i relativi cavidotti, quali parti integranti e funzionali dell'insediamento. All'interno di tale perimetro, come indicato al capitolo 3, le uniche sostanze pericolose rilevanti restano gasolio/HVO e R32; la sottostazione e i cavidotti non introducono ulteriori sostanze pericolose ai fini Seveso (l'SF6 ivi contenuto non è sostanza pericolosa ai sensi del D.Lgs. 105/2015, come sopra chiarito).

Il perimetro non si estende, né potrebbe legittimamente estendersi ai fini della presente verifica, a impianti di terzi esterni al controllo gestionale di APTO Italia S.r.l. – quale l'impianto di accumulo elettrochimico BESS, oggetto di un procedimento autorizzativo autonomo e distinto, gestito da un diverso soggetto giuridico – in assenza di continuità gestionale, tecnica e di controllo tra i due insediamenti.

Punti 16–18 – Scenari incidentali, gestione delle acque di spegnimento e vulnerabilità idrogeologica

Gli scenari incidentali specifici, l'analisi di rischio di incidente rilevante e le relative misure di prevenzione e mitigazione sono adempimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015 (artt. 14 e segg.) esclusivamente per gli stabilimenti soggetti alla disciplina Seveso, con contenuti e modalità differenziate tra stabilimenti di soglia inferiore (notifica, politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, SGS-PIR) e di soglia superiore (rapporto di sicurezza). Poiché la verifica ha accertato che lo stabilimento non supera nemmeno la soglia inferiore, tali adempimenti – e con essi gli approfondimenti richiesti sugli scenari incidentali specifici, sulla gestione delle acque di spegnimento, sulle vasche di contenimento dedicate e sulla vulnerabilità idrogeologica ai fini Seveso – non sono normativamente dovuti nell'ambito della presente procedura.

Ciò non significa che tali profili siano privi di presidio tecnico: la sicurezza antincendio, la gestione delle acque meteoriche e degli eventuali sversamenti, il contenimento dei serbatoi e la tutela della matrice sotterranea sono già oggetto delle ordinarie procedure di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011, con rilascio del titolo abilitativo antincendio da parte del Comando Vigili del Fuoco territorialmente competente) e della valutazione ambientale in corso, che prevedono sistemi di contenimento dei serbatoi di carburante, separatori dedicati per idrocarburi con sistemi di contenimento delle fuoriuscite, un sistema di trattamento delle acque piovane di primo deflusso per le acque di scolo provenienti dalle aree di movimentazione e carico del carburante, nonché una valvola di chiusura di emergenza sulla rete di drenaggio delle acque piovane per impedire lo scarico al di fuori del sito di acqua antincendio potenzialmente contaminata, oltre alle indagini geologiche e idrogeologiche del sito.

Si tratta di adempimenti disciplinati da normative e procedimenti distinti da quello Seveso, che seguono il proprio iter con gli enti competenti (Vigili del Fuoco, ARPA, autorità di bacino) indipendentemente dalla classificazione Seveso dello stabilimento, e che non possono essere legittimamente subordinati all'esito della presente verifica.

PUNTO 19 – COERENZA TRA RIDUZIONE DELLO STOCCAGGIO, AUTONOMIA ENERGETICA E CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DEL DATA CENTER

Il D.Lgs. 105/2015 fonda la classificazione dello stabilimento esclusivamente sul quantitativo massimo di sostanze pericolose detenuto o previsto (art. 3, comma 1, lett. n), e non su scenari di autonomia energetica, continuità operativa o standard prestazionali di settore, che attengono a discipline e procedimenti del tutto distinti da quello Seveso. La riduzione del quantitativo di gasolio stoccato rientra nella discrezionalità tecnico-progettuale del proponente e non richiede una verifica di "coerenza" ai fini Seveso ulteriore rispetto alla verifica del dato quantitativo, già correttamente effettuata. L'osservazione non è pertanto pertinente.

PUNTI 20–23 – PARERI DEGLI ENTI COMPETENTI, INTERFERENZE CON INFRASTRUTTURE ESTERNE E IMPIANTO BESS

L'acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico Regionale, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Regione, ARPA e Prefettura è prevista dalla norma per gli stabilimenti soggetti agli obblighi Seveso, nell'ambito dell'istruttoria sul rapporto di sicurezza, delle verifiche ispettive e della valutazione dell'effetto domino tra stabilimenti Seveso limitrofi. Non ricorrendo tale presupposto per il campus APTO, l'acquisizione di tali pareri non costituisce un adempimento dovuto nella presente procedura, né può esserne condizionata la conclusione.

In merito alle interferenze con l'impianto di accumulo elettrochimico BESS autorizzato nei Comuni di Lacchiarella e Zibido San Giacomo, si conferma che si tratta di un insediamento gestito da un soggetto giuridico distinto da APTO Italia S.r.l., oggetto di un procedimento autorizzativo autonomo. La disciplina dell'effetto domino ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 105/2015 si applica esclusivamente tra stabilimenti entrambi soggetti al decreto: non ricorrendone il presupposto per il data center, la valutazione formale dell'effetto domino Seveso tra i due insediamenti non è applicabile. Restano fermi, per quanto di rispettiva competenza, gli ordinari approfondimenti in materia di prevenzione incendi e di interferenze impiantistiche tra infrastrutture limitrofe, che il Comando dei Vigili del Fuoco competente potrà comunque richiedere nell'ambito delle proprie prerogative generali, indipendentemente dalla classificazione Seveso dei singoli insediamenti.

4 RISCONTRO SINTETICO ALLE OSSERVAZIONI PROT. MASE-2026-0136049 E MASE-2026-0136045

AUTONOMIA ENERGETICA E RIFORNIMENTI DI EMERGENZA (PROT. MASE-2026-0136049)

Il quantitativo di gasolio considerato ai fini della verifica Seveso (2.340,55 t) corrisponde alla capacità volumetrica massima installata dei serbatoi di progetto: si tratta di un dato fisico fisso e verificabile, indipendente dagli scenari gestionali di rifornimento in emergenza, e pertanto stabile ai fini del calcolo di assoggettabilità indipendentemente dalle modalità di esercizio. Gli aspetti di autonomia energetica, continuità operativa, logistica dei rifornimenti in emergenza e viabilità attengono a discipline di pertinenza urbanistica, gestionale e di protezione civile, estranee al perimetro della verifica di assoggettabilità Seveso, e sono eventualmente da approfondire, per quanto di competenza, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale in corso. Si conferma in ogni caso, quale principio già cogente ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 105/2015, che qualsiasi incremento futuro del quantitativo di quantitativo di combustibile o qualsiasi altro potenziale sostanza pericolosa comporterà l'obbligo di aggiornamento della verifica di assoggettabilità.

COERENZA CON I REQUISITI ACN PER INFRASTRUTTURE CLOUD DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PROT. MASE-2026-0136045)

I requisiti del Regolamento ACN per le infrastrutture digitali e i servizi cloud della Pubblica Amministrazione attengono alla disciplina della sicurezza informatica, dell'affidabilità e della continuità dei servizi digitali pubblici, e non hanno alcuna incidenza sulla verifica di assoggettabilità alla Direttiva Seveso III, che dipende esclusivamente dai quantitativi e dalla classificazione di pericolo delle sostanze detenute nello stabilimento. L'eventuale destinazione, anche parziale, dei servizi del data center a clienti della Pubblica Amministrazione, e la conseguente eventuale applicabilità del Regolamento ACN, sono profili di competenza dei soggetti e delle procedure preposte alla qualificazione dei servizi cloud, estranei all'oggetto della presente procedura di VIA e alla verifica Seveso in essa richiamata.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma che la verifica di non assoggettabilità alla Direttiva Seveso III depositata da APTO Italia S.r.l. (Analisi di Assoggettabilità, rev. 4 del 04/06/2026) è stata condotta correttamente, sulla base delle sostanze pericolose effettivamente pertinenti e delle relative schede di sicurezza, in applicazione del criterio della somma pesata di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015. Gli approfondimenti richiesti dalle osservazioni prot. MASE-2026-0136045, MASE-2026-0136047, MASE-2026-0136049 relativi a sostanze o infrastrutture prive di classificazione di pericolo rilevante, a scenari incidentali, a pareri di enti competenti in materia Seveso e a valutazioni di effetto domino non sono normativamente dovuti, in quanto presupporrebbero l'assoggettabilità dello stabilimento, che risulta invece esclusa.

Si ritiene pertanto che le osservazioni in esame non aggiungano elementi che non siano stati già analizzati in seno alla documentazione prodotta.

In fede,

Lodi, 17 luglio 2026

Edoardo Galatola (Ordine Ingegneri di Lodi, n. 113)

Apto Italia s.r.l.
Via Vercelli 40 20144 Milano (MI)

Sito di Lacchiarella
S.P. 105 20084 Lacchiarella (MI)

Riscontro alle osservazioni presentate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (Codice Procedura MASE 13535) in merito alla verifica di non assoggettabilità alla Direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015) del sito di Lacchiarella

Osservazioni Enrico Duranti prot. MASE-2026-0148092 del 12/07/2026 e prot. MASE-2026-0152391 del 16/07/2026

Comm.	*Rev.*	*Data*	*Elaborato da (timbro e firma del professionista)*
0132-25	2	23-07-2026	Edoardo Galatola

Sistemi Industriali Ambientali Relazionali SINDAR

Corso Archinti, 35 26900 Lodi 0371 549200 0371 549201 sindar@sindar.it

1 PREMESSA E OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA

La presente nota tecnica fornisce riscontro alle osservazioni presentate dal Sig. Enrico Duranti, in rappresentanza del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio, nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (Codice Procedura MASE 13535) relativo al progetto di Data Center nel Comune di Lacchiarella: l'osservazione prot. MASE-2026-0148092 del 12/07/2026 e il relativo allegato tecnico prot. MASE-2026-0152391 del 16/07/2026, quest'ultimo esplicitamente dedicato ai profili di applicabilità della Direttiva Seveso III e articolato in quattro osservazioni puntuali.

I due documenti sviluppano, in parte ripropongono e in parte ampliano con maggiore dettaglio tecnico-quantitativo, argomenti già oggetto del Riscontro alle osservazioni prot. MASE-2026-0136045, -0136047 e -0136049 del 17/07/2026, cui si rinvia per l'inquadramento generale della verifica di non assoggettabilità alla Direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015) e per i profili già ivi trattati.

Per chiarezza espositiva, gli argomenti sollevati sono stati raggruppati in otto filoni tematici, riscontrati singolarmente al capitolo 3. Si precisa che le eccezioni di natura procedurale sull'ammissibilità della documentazione integrativa depositata dal Proponente il 09/06/2026 e sulla regolarità del contraddittorio (Parte I delle osservazioni del Comitato Ciarlasco) attengono alla legittimità del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e non a profili di merito Seveso: tali eccezioni sono trattate in separate Controdeduzioni alla cui valutazione tecnico-giuridica si rinvia integralmente.

2 CRITERIO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Restano validi, e non sono qui ripetuti, i criteri normativi già richiamati al capitolo 2 del Riscontro del 17/07/2026 in merito alla nozione di “sostanza pericolosa” (art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 105/2015), al perimetro dello stabilimento (art. 3, comma 1, lett. c) e alla regola della sommatoria (Allegato 1, Nota 4).

Ai soli fini della presente nota si richiama, in aggiunta, la nozione di “presenza di sostanze pericolose” (art. 3, comma 1, lett. n), D.Lgs. 105/2015), ovvero “la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1”. È utile anche richiamare la Nota 3 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015, secondo cui “Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.”

3 RISCONTRO PUNTUALE

1. Eccezioni procedurali sulla variante progettuale del 09/06/2026 — non pertinente ai fini Seveso

Vedi trattazione separata

2. Requisito ACN delle 48 ore di autonomia dei generatori — non pertinente ai fini Seveso

Vedi trattazione separata

3. Traffico e logistica del rifornimento di emergenza — non pertinente ai fini Seveso

Vedi trattazione separata

4. Sommatoria gasolio e R32 e soglia di assoggettabilità — già riscontrato

L'osservazione ripropone, sostanzialmente negli stessi termini, la verifica già oggetto del Riscontro del 17/07/2026 e dell'Analisi di Assoggettabilità rev. 4 del 04/06/2026: con la riduzione dello stoccaggio di gasolio a 2.769,88/2.340,55 m³ e l'aggiunta di 1,163 t di R32, le somme pesate per le sezioni di pericolo P ed E risultano rispettivamente pari a 0,9595 e 0,9362, entrambe inferiori a 1. Le osservazioni in esame non introducono elementi quantitativi ulteriori rispetto a tale verifica, che si intende qui integralmente richiamata.

5. Biocidi per il trattamento del gasolio e antilegionella — già riscontrato

Come già evidenziato nel Riscontro del MASE-2026-0136045, MASE-2026-0136047, e MASE-2026-0136049”i biocidi utilizzati per il mantenimento qualitativo del gasolio stoccato e per il controllo della legionella nei circuiti di raffreddamento sono utilizzati nei circuiti idraulici chiusi in quantitativi di esercizio ordinari, non classificati nelle sezioni pertinenti secondo le schede di sicurezza dei prodotti tipicamente impiegati in questa tipologia di impianti, e in quantitativi irrilevanti.

6. Impianto BESS adiacente (Jbess S.r.l., 151 MW) — rilevante solo in ipotesi di assoggettabilità Seveso

L'impianto di accumulo elettrochimico stand-alone da 151 MW recentemente autorizzato dal MASE (Decreto Direttoriale n. 128 del 10/06/2026) in capo alla società Jbess S.r.l. costituisce uno stabilimento distinto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 105/2015, facente capo a un gestore diverso da APTO Italia S.r.l., esentato dalla procedura di VIA in quanto impianto di accumulo stand-alone ai sensi dell'art. 1, comma 2-quinquies, del D.L. 7/2002 (come modificato dal D.L. 77/2021). Non sussistendo identità di gestore né di perimetro impiantistico, tale impianto non concorre al computo delle sostanze pericolose dello stabilimento APTO ai fini della sommatoria di cui all'Allegato 1, Nota 4. L'eventuale effetto domino ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 105/2015 tra stabilimenti limitrofi presuppone che entrambi i siti siano classificati come stabilimenti soggetti agli obblighi Seveso: condizione che, come dimostrato nella presente nota, non ricorre per il Data Center di Lacchiarella, né peraltro per lo stabilimento JBESS. Il tema, per come è stato proposto, non è proponibile e comunque non rientra tra gli elementi oggetto della presente verifica di assoggettabilità.

7. Presenza di un oleodotto nell'area (Lacchiarella–Trecate–Praoil) — rilevante solo in ipotesi di assoggettabilità Seveso

La documentazione cartografica richiamata dall'osservante (Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi di Città Metropolitana di Milano, Tav. 3 Rozzano) e il Piano di Emergenza Esterna della società Sigemi indicano la presenza di infrastrutture di trasporto di idrocarburi nell'area vasta. Si tratta di un profilo di interferenza con infrastrutture esterne allo stabilimento, non di un elemento che incide sul computo delle sostanze pericolose detenute da APTO Italia S.r.l.: la presenza di un oleodotto di terzi non aggiunge sostanze pericolose all'inventario dello stabilimento e non ne modifica la classificazione. Analogamente al punto precedente, l'eventuale rilevanza ai fini dell'effetto domino (art. 19, D.Lgs. 105/2015) presupporrebbe l'assoggettabilità Seveso di entrambi gli stabilimenti coinvolti, condizione non ricorrente.

8. Emissione di gas pericolosi da un eventuale incendio delle batterie dei sistemi UPS — verifica quantitativa

Premessa tecnica e chiarimento terminologico. Si osserva preliminarmente che l'osservante utilizza in più punti le espressioni "BESS" e "UPS" come sinonimi, riferendosi indifferentemente ai banchi batteria di continuità dei sistemi UPS del Data Center. Le due tecnologie sono però distinte sotto il profilo funzionale, dimensionale e regolatorio: un sistema UPS (Uninterruptible Power Supply) assicura la continuità di alimentazione per il tempo necessario all'avviamento dei gruppi elettrogeni di emergenza (tipicamente 3–10 minuti), mentre un BESS (Battery Energy Storage System) è un impianto di accumulo dedicato, dimensionato per autonomie dell'ordine delle ore e per finalità di dispacciamento e regolazione di rete.

Per questa ragione, la Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 21021 del 23/12/2024 — recante le Linee guida per la progettazione, realizzazione ed esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica (BESS) — richiamata dall'osservante, si applica esplicitamente a "dispositivi destinati alla produzione di massa […] sistemi containerizzati […] in configurazione stand alone" con tecnologia dichiarata "agli ioni di litio o polimeri di litio": non è pertanto riferibile, né per tecnologia né per campo di applicazione, ai banchi UPS del Data Center, tantomeno a quelli con tecnologia piombo-acido (VRLA). Si segnala peraltro che tali linee guida non forniscono in ogni caso valori quantitativi di rilascio, limitandosi a richiedere una valutazione del rischio secondo la metodologia ISO 31000.

Non ricorrendo nel progetto in esame alcun impianto BESS (l'unico impianto di questo tipo previsto nell'area, per il quale è stato recentemente perfezionata la pratica autorizzativa a a Jbess S.r.l., è impianto di terzi — cfr. punto 6), il richiamo a tale circolare non è dirimente. Ai soli fini di un riscontro esaustivo e cautelativo, si è comunque proceduto a una verifica quantitativa delle sostanze pericolose ai fini Seveso (nel caso specifico in forma gassosa) che potrebbero generarsi da un eventuale incendio dei banchi batteria UPS, nelle due configurazioni tecnologicamente possibili per il progetto (centralizzata VRLA e decentralizzata al litio), sulla base dei dati di progetto forniti dal Proponente e delle schede di sicurezza dei prodotti.

Configurazione impiantistica di riferimento. Va premesso che la scelta della tecnologia del sistema di continuità (UPS) viene effettuata dal cliente una volta contrattualizzato. Facciamo pertanto riferimento ai due possibili approcci richiesti dai clienti: UPS centralizzato (Tradizionalmente basato su batterie al piombo-acido regolate da valvola (VRLA), collocate in locali UPS o locali batterie dedicati) e UPS decentralizzato (Tipicamente basato su moduli a batteria agli ioni di litio installati direttamente all'interno, o in prossimità, dei rack server del cliente).

Un sistema rappresentativo UPS centralizzato a tecnologia piombo-acido (VRLA) prevede un locale dedicato da 2 MW, compartimentato con resistenza al fuoco REI ≥ 60' rispetto alle altre linee elettriche, contenente 205 batterie sigillate non spillabili del peso di 32 kg ciascuna (dato di progetto confermato dal fabbricante, HOPPECKE). Le batterie sono qualificate come “articolo” ai sensi del Regolamento REACH e non richiedono etichettatura come sostanza pericolosa.

Un sistema rappresentativo UPS decentralizzato a tecnologia litio prevede moduli da 42 celle cilindriche in formato 18650 (circa 45–50 g/cella), fino a 10 moduli per rack, installati in una sala dati di circa 95–100 rack. I test di propagazione del thermal runaway (UL 9540A, a supporto della conformità alla norma NFPA 855) condotti su sistemi comparabili non mostrano propagazione del fenomeno oltre il modulo di innesco.

Sostanze di riferimento. Per la tecnologia VRLA, la sostanza di riferimento è l'anidride solforosa (SO2), prodotto di decomposizione termica dell'acido solforico dell'elettrolita in caso di incendio, come confermato dalla scheda di sicurezza del fabbricante (HOPPECKE, sez. 10 – Reactivity Data). Per la tecnologia al litio la sostanza di riferimento è invece l'acido fluoridrico (HF), possibile prodotto di idrolisi termica dell'esafluorofosfato di litio (LiPF6) contenuto nell'elettrolita, come desumibile dalla composizione dichiarata nella scheda di sicurezza del formato di cella utilizzato (Samsung SDI INR18650, sez. 3) e coerente con l'elenco indicativo della richiamata Circolare VVF 21021/2024. L'HF è stato scelto come sostanza di riferimento ai fini della direttiva Seveso poiché rappresenta la classificazione di tossicità acuta più rilevante tra i potenziali prodotti di decomposizione identificati. Tra gli altri prodotti di combustione, in modo sempre del tutto cautelativo è possibile la formazione di POF3 (Trifluoruro di fosforile), non pericoloso ECHA e CO (monossido di carbonio)

Calcolo del quantitativo massimo di sostanza pericolosa (SO2) che potrebbe generarsi per la tecnologia VRLA. Assumendo un contenuto di elettrolita pari al 26–40% del peso della batteria (dato SDS del fabbricante) e una concentrazione tipica di H2SO4 nell'elettrolita del 37% in peso, il quantitativo di acido solforico puro per batteria risulta compreso tra 3,08 e 4,74 kg. Applicando la stechiometria di decomposizione termica (H2SO4 → SO2 + H2O + ½O2, rapporto di massa SO2/H2SO4 = 0,653) e un'ipotesi molto cautelativa di conversione effettiva del 50% (in assenza di dati sperimentali specifici sulla frazione di acido che raggiunge le condizioni di decomposizione in un incendio reale), si ottiene il quadro sintetizzato in tabella.

Tabella – Stima cautelativa del rilascio di SO2 da un incendio esteso all'intero locale UPS VRLA (205 batterie)

Parametro	Valore minimo	Valore massimo
Elettrolita per batteria (26–40% di 32 kg)	8,32 kg	12,80 kg
H2SO4 puro (37% dell'elettrolita)	3,08 kg	4,74 kg
SO2 stechiometrico (rapporto 0,653)	2,01 kg	3,10 kg
SO2 con ipotesi di conversione reale 50%	1,01 kg	1,55 kg
SO2 totale locale (205 batterie, scenario limite)	≈ 207 kg	≈ 318 kg

Calcolo del quantitativo massimo di sostanze pericolose (HF e CO) che potrebbero generarsi per la tecnologia al litio). Per una cella da circa 50 g con contenuto di LiPF6 pari all'1–3% in peso (dato SDS Samsung SDI), applicando la stechiometria di idrolisi (LiPF6 + H2O → LiF + POF3 + 2HF, rapporto di massa HF/LiPF6 = 0,264) in ipotesi di conversione stechiometrica completa — già di per sé cautelativa, poiché superiore ai fattori di emissione sperimentali reperibili in letteratura — si ottiene un rilascio di 0,144–1,44 g di HF e di 0,21-0,88 g di CO per cella. Applicando tale valore ai livelli di aggregazione fisica dell'impianto, tenendo conto dell'evidenza sperimentale di contenimento della propagazione al singolo modulo (42 celle), si ottiene il quadro di tabella.

Tabella – Stima cautelativa del rilascio di HF per livello di aggregazione impiantistica

Livello	HF minimo	HF massimo	CO minimo	CO massimo
Cella singola (≈50 g, LiPF6 1–3%)	0,144 g	1,44 g	0,21 g	0,88 g
Modulo (42 celle) — scenario credibile, coerente con i test di propagazione UL 9540A	6,0 g	60,5 g	8,8 g	37,0 g
Intera sala dati (95-100 rack x1 10 moduli) — scenario limite, non rappresentativo del comportamento di propagazione evidenziato dai test UL 9540A	5,8 kg	60,5 kg	8,4 kg	35,1 kg

Classificazione CLP e soglie Seveso applicabili. L'anidride solforosa, classificata H331, Acute Tox. 3 per inalazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008, rientra nella categoria di pericolo H2 dell'Allegato 1, Parte 1, del D.Lgs. 105/2015 (tossicità acuta, categoria 3 per inalazione): soglia inferiore 50t, soglia superiore 200t. L'acido fluoridrico, che presenta un profilo di tossicità acuta misto tra le vie di esposizione (categoria 1 per via cutanea, categoria 2 per via orale e per inalazione, oltre a corrosione cutanea categoria 1A), rientra nella categoria di pericolo H1 dell'Allegato 1, Parte 1, del D.Lgs. 105/2015: soglia inferiore 5 t, superiore 20 t. Il monossido di carbonio, è classificato tossico per inalazione H331, Acute tox 3, per cui rientra nella categoria di pericolo H2 dell'Allegato 1, Parte 1, del D.Lgs. 105/2015, soglia inferiore 50 t, superiore 200 t e infiammabile (H220, categoria 1), categoria di pericolo P2 dell'Allegato 1, Parte 1, del D.Lgs. 105/2015, soglia inferiore 10 t, superiore 50 t.

Conclusione del punto 8. Per maggiore tutela, per il calcolo si è assunto lo scenario limite — fisicamente non credibile — di incendio esteso simultaneamente all'intero locale UPS VRLA oppure, per la configurazione al litio, a tutti i moduli batteria installati all'interno di un'intera sala dati. Tale scenario è altamente cautelativo, tenuto conto della separazione antincendio della sala dati rispetto agli ambienti adiacenti, delle evidenze disponibili dai test UL 9540A sul contenimento della propagazione a livello di modulo, nonché della presenza di sistemi VESDA di rivelazione precoce dei fumi, monitoraggio continuo tramite BMS e protezione sprinkler automatica.

Anche in questo caso i quantitativi calcolati restano estremamente al di sotto delle soglie e in particolare contribuirebbero a un valore per la sommatoria (sezione H, sostanze pericolose per la salute) pari rispettivamente a 0,0064 e 0,013 nelle condizioni più conservative del calcolo (Tali valori non si sommano alle Sezioni P ed E, Vedi Allegato 1, Nota 4, D.Lgs. 105/2015). Per quanto riguarda gli altri indici già calcolati il valore 0,9362 per la sezione E non cambierebbe, mentre considerando le caratteristiche di infiammabilità del CO l'indice della Sezione P è pari a 0,0035 che sommato all'indice precedentemente calcolato, pari a 0,9595, fornisce un valore finale pari a 0,963, con una variazione del tutto trascurabile. Si precisa che tali valori sono anche al di sotto della soglia del 2%, per cui per la nota 3 sopracitata non si dovrebbe neanche tenerne conto.

4 CONCLUSIONI

Nessuno degli otto argomenti sollevati dal Sig. Duranti per il Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio modifica la conclusione già certificata nell'Analisi di Assoggettabilità rev. 4 del 04/06/2026: mettendosi nelle condizioni più conservative e non tenendo conto della Nota 3 dell'Allegato 1 D.Lgs. 105/2015 le somme pesate diventano rispettivamente 0,013, 0,963 e 0,936 per le sezioni di pericolo H, P ed E sempre inferiori all'unità.

È importante precisare che il concetto di applicabilità degli obblighi derivanti dalla Direttiva Seveso e quello di analisi, gestione e riduzione dei rischi che possono configurarsi in un'attività produttiva sonno concetti indipendenti e che anche non rientrando negli obblighi del D.Lgs. 105/2015 restano in vigore tutte le altre norme vigenti a tutela della salute umana e dell'ambiente. Ne consegue che gli scenari ipotizzati al fine del calcolo delle massime quantità teoriche di sostanze pericolose presento, sono in realtà remoti proprio perché sono in essere tutte le misure preventive e protettive per evitarne l'occorrenza.

Come detto i profili di natura procedurale, ACN e viabilistica (punti 1–3) sono estranei al perimetro tecnico Seveso e vengono trattati in altri approfondimenti rimessi alla valutazione dei consulenti incaricati per gli aspetti di rispettiva competenza. I profili già riscontrati (punti 4–5) sono confermati senza elementi quantitativi nuovi. I profili condizionati alla previa assoggettabilità Seveso (punti 6–7) non trovano applicazione, non ricorrendo tale condizione. Il profilo tecnico relativo alle emissioni gassose da un eventuale incendio delle batterie UPS (punto 8) è stato quantificato sulla base dei dati di progetto e delle schede di sicurezza disponibili, risultando ampiamente e cautelativamente al di sotto delle soglie di legge, anche nello scenario di incendio più esteso e meno realistico.

Si ritiene pertanto che le osservazioni in esame non introducano elementi idonei a mettere in discussione la verifica di non assoggettabilità alla Direttiva Seveso III già depositata agli atti del procedimento.

In fede,

Lodi, 23 luglio 2026

Edoardo Galatola (Ordine Ingegneri di Lodi, n. 113)